

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEI CEREALI

## Art. 1

È costituita l'Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali (AISTEC), con sede a Roma.

L'Associazione è apolitica e aconfessionale, non ha scopi di lucro. I risultati dell'attività svolta dall'Associazione devono servire direttamente al progresso scientifico.

## Art. 2

L'Associazione riunisce, a livello nazionale, gli studiosi e gli esperti di scienza e tecnologia dei cereali nei suoi vari aspetti agronomici, genetici, biochimici, chimici, microbiologici, tecnologici, nutrizionali ed economici allo scopo di:

- a) contribuire allo sviluppo della scienza e tecnologia dei cereali nei suoi vari aspetti;
- b) collegare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica ad una migliore utilizzazione dei cereali;
- c) promuovere incontri di studio in campo nazionale e internazionale per far conoscere le acquisizioni scientifiche più recenti;
- d) sollecitare l'interesse e l'intervento degli organi della Pubblica Amministrazione nel favorire studi e ricerche sui cereali;
- e) contribuire a livello nazionale e internazionale alla standardizzazione dei metodi di analisi sui cereali e derivati;
- f) collaborare con organizzazioni similari in altri Paesi ed in particolare con l'International Association of Cereal Science and Technology. (ICC).

## Art. 3

Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali l'Associazione provvede a:

- stabilire e mantenere legami scritti e orali tra gli specialisti di scienza e tecnologia dei cereali concernenti gli studi scientifici e tecnologici nell'intento di mettere in opera, incoraggiare e coordinare le attività di ricerca;
- organizzare conferenze e discussioni;
- istituire rapporti di attiva collaborazione e scambi di vedute con le organizzazioni, aziende e istituzioni operante nel settore dei cereali;
- promuovere qualsiasi iniziativa che concorra al perseguimento degli scopi dell'Associazione.

## Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche.

## Art. 5

I soci si distinguono in ordinari, aggregati, collettivi, sostenitori e onorari.

Possono essere soci ordinari, solo persone fisiche italiane e straniere, interessate al progresso delle cognizioni scientifiche e tecniche nel campo della scienza e tecnologia dei cereali.

Possono essere soci aggregati gli studenti. I soci aggregati partecipano alla attività della Società ed all'Assemblea Generale, alla quale intervengono senza diritto di voto.

Possono essere soci collettivi società culturali italiane, enti pubblici, ditte industriali; il socio collettivo è rappresentato da un delegato e gode degli stessi diritti del socio ordinario, escluso quello di essere eletto alle cariche sociali.

I soci sostenitori sono quei soci che, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività dell'Associazione, sottoscrivono la "quota speciale".

Possono essere soci onorari solo persone fisiche italiane e straniere, la loro nomina è a vita; vengono scelte per particolari meriti scientifici o per particolari benemerenze nel settore della scienza e tecnologia dei cereali.

I soci onorari non possono essere più di dieci; vengono nominati dall'Assemblea Generale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

#### Art. 6

L'ammissione dei soci ordinari, aggregati e collettivi, viene deliberata dal Consiglio Direttivo su presentazione da parte di due soci ordinari.

#### Art. 7

Le quote sociali annuali per i soci ordinari, aggregati e collettivi e le modalità di pagamento sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 8

La qualità di socio si perde per dimissione, per mancato pagamento delle quote, per motivo grave; in quest'ultimo caso la radiazione del socio deve essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea Generale dei Soci con voto segreto a maggioranza dei presenti.

#### Art. 9

Gli organi della società sono:

- 1) L'Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Segretario Generale

#### Art. 10

Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente e da 8 Consiglieri eletti in Assemblea Generale dai soci ordinari, dai delegati dei soci collettivi e dai soci sostenitori.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale e il Segretario generale aggiunto-tesoriere.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Le votazioni per il Consiglio Direttivo sono segrete, risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità risulterà eletto il più anziano di età.

#### Art. 11

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti attribuzioni:

- a) redige il programma generale annuale di attività dell'Associazione;
- b) delibera sull'ammissione dei nuovi soci ordinari, aggregati e collettivi e propone sull'espulsione dei soci;
- c) sovrintende all'Assemblea Ordinaria dell'Associazione, ne esamina i bilanci preventivi e i conti consuntivi da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- d) propone all'Assemblea Generale le nomine dei soci onorari;
- e) fissa le date dei congressi e formula proposte per i temi da svolgersi;
- f) prende in esame ed esprime il parere sulle proposte di modifica dello Statuto da presentare all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- g) nomina il delegato dell'Associazione presso altre associazioni o enti italiani e stranieri.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno sei membri. Le delibere sono comunque valide se ricevono almeno 6 voti.

#### Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti, presiede il Consiglio Direttivo e ne coordina l'attività; promuove le iniziative più opportune per il potenziamento dell'Associazione.

#### Art. 13

Il Segretario Generale cura il funzionamento della Segreteria Generale; elabora i documenti da sottoporre al Consiglio Direttivo; provvede a redigere i verbali delle sedute.

Il Segretario Aggiunto coadiuva il Segretario Generale onde assicurare il miglior funzionamento della Segreteria Generale; lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Segretario Aggiunto assume inoltre le funzioni di Tesoriere e quindi ha in consegna il patrimonio della società e lo amministra secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

#### Art. 14

L'Assemblea Generale è formata da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale e si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, possibilmente entro il 30 novembre, e in via straordinaria ogniqualvolta è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un quinto dei soci.

Il Consiglio Direttivo fissa la sede e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale, dandone avviso ai soci con almeno quattro settimane di preavviso con lettera raccomandata.

È ammessa la delega scritta dal socio a farsi rappresentare da un altro socio, ciascun socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea Generale si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o in delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

È prevista un'Assemblea Generale di seconda convocazione, la quale s'intende validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario aggiunto-tesoriere, procede alla registrazione dei soci presenti ed alla convalida delle deleghe e, constatata la validità dell'Assemblea, indice la votazione per la nomina del Presidente e del Segretario dell'Assemblea e per la nomina di due scrutatori.

#### Art. 15

L'Assemblea Generale ha le seguenti attribuzioni:

- a) approvare la relazione annuale e il rendiconto finanziario presentato dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere ogni triennio, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori del Conti;
- c) esaminare le proposte del Consiglio Direttivo e stabilire il programma scientifico ed economico dell'attività dell'Associazione, per l'anno successivo;
- d) ratificare la nomina dei nuovi soci onorari, proposti dal Consiglio Direttivo;
- e) deliberare su proposte e argomenti vari indicati nell'ordine del giorno.

#### Art 16

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con le quote pagate dai soci;
- con le rendite del patrimonio;
- con eventuali lasciti e donazioni ed ogni altro provento destinato all'attività.

Il fondo patrimoniale è costituito da:

- i beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
- eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.

#### Art. 17

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti tra i soci, per un triennio, dall'Assemblea Generale.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi dell'Associazione, esprime parere sul bilancio preventivo preparato dal Tesoriere e convalida il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 18

Essendo l'Associazione una istituzione con fini scientifici sociali, non a scopo di lucro, nessuna carica sarà retribuita.

Peraltro le spese sostenute da ognuno nell'interesse dell'Associazione, purché previamente autorizzata dalla presidenza, saranno rimborsate con delibera del Presidente.

#### Art. 19

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare su proposta del Presidente, due Presidenti onorari tra personalità italiane che abbiano dato effettivi contributi alle ricerche nel campo delle scienza e tecnologia dei cereali.

#### Art. 20

Ogni modifica al presente Statuto deve essere posta previamente all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea Generale con delibera presa a maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Nel caso in cui la delibera non può avere luogo per insufficienza del numero delle presenze, il Consiglio Direttivo indice – non prima di sessanta giorni – una Assemblea Straordinaria di seconda convocazione la quale può deliberare sullo scioglimento dell'Assemblea a maggioranza di voti dei presenti in proprio o con delega.

A seguito dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Generale stabilisce a quale fine debba essere destinato il patrimonio della Società.